

Regolamento
per la disciplina della “stabilizzazione”
del personale precario, ai sensi dell’art. 3, comma 90,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Finanziaria 2008)

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Richiamato il “Verbale di accordo” sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali in data 21.05.2008, il presente regolamento disciplina le modalità e procedure di stabilizzazione del personale precario in attuazione dell’art. 3, comma 90, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Esso pertanto integra il vigente “*regolamento recante la disciplina dell’accesso agli impieghi*” adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 312 del 12.11.1999.

ART. 2 – TIPOLOGIE DI RAPPORTI OGGETTO DI “STABILIZZAZIONE”

Le tipologie dei soggetti interessati alla stabilizzazione, previste dall’art. 3, comma 90, della Legge Finanziaria 2008, con contratto di lavoro subordinato, sono le tre seguenti:

- a) personale in servizio al 1/1/2008, che abbia maturato almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria (ossia negli anni dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007);
- b) personale in servizio al 1/1/2008, che consegua tre anni di servizio (dopo l’1/1/2008) in virtù di contratti stipulati prima del 28/09/2007;
- c) personale non più in servizio al 1/1/2008, che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria (ossia negli anni dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007).

ART. 3 – CALCOLO DEI PERIODI DI SERVIZIO PRESTATO

1. Il periodo di servizio prestato da ritenersi utile ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione è quello determinato nell’ambito del contratto individuale di lavoro di volta in volta stipulato, ivi compresa l’eventuale proroga di periodi di servizio prestato.
2. Nel periodo di servizio di cui sopra non sono computabili i periodi temporali corrispondenti all’utilizzo, nell’ambito del rapporto di lavoro costituito a tempo determinato, di istituti contrattuali, legislativi e regolamentari, come talune forme di aspettative e di congedi, che non abbiano dato luogo all’applicazione di alcun trattamento retributivo ed ai relativi versamenti contributivi.
3. Il periodo di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nella forma del tempo parziale viene valutato proporzionalmente al servizio a tempo pieno per la stabilizzazione del relativo personale su posizioni a tempo parziale con medesimo contenuto quantitativo di prestazione richiesta, fermo restando, comunque, il compimento di tre anni di servizio.
4. Il periodo di servizio:
 - deve intendersi pari a 36 mesi complessivi con durata mensile di 30 giorni convenzionali;
 - viene calcolato sommando i mesi di servizio prestato; i giorni eccedenti i mesi saranno anch’essi sommati e rapportati alla durata convenzionale del mese (30 giorni);

- in presenza di contratti a tempo determinato di durata complessiva superiore a 2 anni, 11 mesi e 15 giorni si attua il principio dell'arrotondamento; l'arrotondamento opera una sola volta sul residuale finale;

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento, i servizi prestati nell'ambito del triennio richiesto per l'accesso potranno essere considerati utili esclusivamente laddove, per il periodo triennale di che trattasi, il rapporto o i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato abbiano interessato, con carattere di prevalenza temporale rispetto al triennio, identiche posizioni giuridiche e/o professionali (categoria contrattuale e relativo profilo professionale) rispetto al posto destinato alla stabilizzazione.

6. Ai fini della stabilizzazione è indispensabile avere prestato il servizio triennale presso il Comune di Marano sul Panaro.

ART. 4 – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI “STABILIZZAZIONE”

1. Le procedure di “stabilizzazione” di cui al presente regolamento sono attivate mediante apposita previsione riservata di reclutamento, in relazione alle corrispondenti posizioni professionali interessate, nell'ambito del programma triennale ed annuale dei fabbisogni di personale (a norma dell'art. 91 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000), con espressa indicazione dei posti da ricoprire mediante la “stabilizzazione”.

2. Nell'ambito del programma di cui sopra sono indicate le posizioni professionali interessate dal reclutamento straordinario mediante “stabilizzazione”, attraverso la specificazione dei profili professionali e delle categorie contrattuali interessate, nonché il termine temporale di costituzione del rapporto previsto e la relativa spesa generata a carico del bilancio dell'amministrazione, nel rispetto, comunque, dei limiti di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006.

3. Le previsioni del piano dei fabbisogni di cui al presente articolo sono sottoposte all'accertamento del Revisore dei Conti previsto dall'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001.

ART. 5 - PROCEDURA PER LA “STABILIZZAZIONE”

1. La procedura di stabilizzazione disciplinata dal presente regolamento è attivata mediante apposito invito a presentare domanda di partecipazione alla stessa, recapitato a ciascun interessato.

2. Conseguente presentazione delle domande (finalizzate essenzialmente a verificare l'interesse dei dipendenti alla stabilizzazione). L'istanza di partecipazione alla procedura di “stabilizzazione” è presentata nel termine massimo di giorni dieci decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, completa di ogni indicazione, autocertificazione e dichiarazione sostitutiva nell'ambito della comunicazione stessa richiesta.

3. Le assunzioni a tempo indeterminato avverranno, previa verifica dei requisiti generali per l'assunzione al pubblico impiego, senza ulteriori formalità in quanto gli interessati erano stati assunti a tempo determinato mediante procedure selettive di

natura concorsuale (intendendosi per tali selezioni pubbliche che hanno comportato in ordine al profilo da ricoprire, il superamento presso il Comune di Marano sul Panaro di prove di esame in concorrenza e comparazione con altri soggetti dalle quali è stata formata una graduatoria di idonei).

4. L'inquadramento avverrà nella categoria e profilo professionale in cui il lavoratore ha prestato servizio a tempo determinato; qualora il lavoratore abbia prestato servizio in categorie diverse, la "stabilizzazione" avverrà nella categoria ove ha maturato il servizio prevalente (presso il Comune di Marano sul Panaro).

5. Il procedimento di "stabilizzazione" opera al compimento del triennio di lavoro subordinato a tempo determinato.

ART. 6 – CONSOLIDAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. A conclusione delle procedure di "stabilizzazione", l'amministrazione provvede all'assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, nei limiti dei posti da ricoprire mediante tale procedura riservata di reclutamento, attraverso la stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro.

2. La stipulazione del contratto individuale di cui sopra determina, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato ancora in atto al momento della stipula stessa, la cessazione del rapporto di lavoro precario e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla posizione professionale oggetto di stabilizzazione.

3. I lavoratori che risultino stabilizzati a seguito delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono soggetti a specifico periodo di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di cui all'art. 14-bis del CCNL 6.7.1995, in relazione alla posizione professionale acquisita ad esito del procedimento di stabilizzazione.

ART. 7 – PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 92, DELLA LEGGE N. 244/2007

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'amministrazione può continuare ad avvalersi del personale interessato alle procedure di "stabilizzazione" di cui al presente regolamento nelle more della conclusione delle medesime procedure di "stabilizzazione".

2. La prosecuzione del rapporto di cui sopra può essere disposta, con atto formale del competente Responsabile, esclusivamente in seguito all'adozione del programma dei fabbisogni di personale di cui all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della cui pianificazione devono essere previste le assunzioni disciplinate dal presente regolamento.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel caso che sopravvengano ulteriori norme legislative in materia di “stabilizzazione”, l’Amministrazione Comunale si riserva di apportare le conseguenti modifiche delle procedure di “stabilizzazione” previste con il presente regolamento, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
2. Il presente regolamento è finalizzato all’applicazione della Legge Finanziaria 2008 e non potrà divenire strumento ordinario di accesso stabile all’impiego.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di reclutamento di personale dipendente recate dal vigente regolamento sugli accessi all’impiego presso l’amministrazione, in quanto compatibili con le specifiche finalità della presente disciplina.